



INFOSTUDIO

N. 1 del 05.01.2018


Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Registrazione fatture ai fini IVA

*Gentile Cliente,
date le modifiche legislative avvenute in corso d'anno si ritiene di fare cosa gradita nel riepilogare, in via sintetica, la disciplina relativa alla registrazione ai fini IVA delle fatture di acquisto e di vendita.*

Premessa

Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. "registro vendite", ed il registro delle fatture ricevute, c.d. "registro acquisti".



Termini di registrazione

Fatture di vendita

Il comma 1, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

Un'eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture "differite", ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.





FATTURE DI VENDITA

IL CONTRIBUENTE DEVE
REGISTRARE

**ENTRO 15 GIORNI
DALLA DATA DI
EMISSIONE**

le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute

ECCEZIONE

FATTURE "DIFFERITE"

**ENTRO 15 GIORNI
DEL MESE SUCCESSIVO**

rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Inoltre, **DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE** e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:

- prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell'articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere **emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**
- le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Ai sensi dell'articolo 1, del D.M. 11 agosto 1975 è previsto che

*"qualora il contribuente utilizzi direttamente **macchine elettrocontabili** ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite **entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni**"*

Fatture di acquisto

Il comma 1, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione.

Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:

- un numero di protocollo;
- un numero progressivo IVA;





che solitamente coincidono. Questa coincidenza non è necessaria, però, deve essere possibile risalire agevolmente all'uno o all'altro numero ai fini della consultazione.

I TERMINI DI REGISTRAZIONE

SONO STATI RECENTEMENTE RIVISTI DAL D.L. 50/2017

secondo il quale le fatture e le bollette doganali devono essere annotate:

“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:

- **30 aprile 2018** ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017);
- **30 aprile 2019** ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018).



Attenzione

Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell'imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell'anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotare, come previsto dalla R.M. 202/2001.





**LE FATTURE DI ACQUISTO PERVENUTE NELL'ANNO
SUCCESSIVO**

ai fini della detrazione

andranno retro-annotate



Attenzione

Le nuove regole decorrono per le fatture e bollette doganali **emesse a partire dal 1° gennaio 2017**.
Per le fatture relative all'anno 2015 il termine di registrazione rimane il 30 aprile 2018, mentre per quelle
2016 è fissato nel 30 aprile 2019.

Modalità di registrazione

Fatture di vendita



Il comma 2, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:

- il numero progressivo
- la data di emissione
- l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni distinte secondo l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta, distinta in base all'aliquota;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;



Nota bene

Non è necessario indicare le somme escluse dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 15 del D.p.r. 633/1972 e di eventuali somme non soggette.

**È IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE VANNO REGISTRATE ANCHE LE
FATTURE RIFERITE AD OPERAZIONI:**

non imponibili;

non soggette;

esenti

In questo caso, invece dell'imposta, va indicato il riferimento al titolo di non applicabilità dell'imposta.





Fatture di acquisto



Il comma 2, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che al momento della registrazione debbano essere indicati:

- la data di emissione indicata dal fornitore;
- il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;
- l'IVA corrispondente all'imponibile;
- la denominazione del fornitore;



Attenzione

Per le bollette doganali, **invece del fornitore, va indicata la dogana** dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.



Nota bene

Per le operazioni che **non danno luogo all'applicazione dell'imposta andranno indicati il titolo di inapplicabilità e la norma di riferimento.**



Attenzione

Appare utile segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.p.r. 695/1996 **non vi è l'obbligo di registrare quelle fatture per le quali l'imposta non risulti detraibile** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.p.r. 633/1972.

Casi particolari

Documento riepilogativo

Relativamente alle fatture di modesto importo, ovvero inferiori ad Euro 300 totali, è possibile effettuare una registrazione unitaria complessiva attraverso un documento riepilogativo entro il termine di 15 giorni dal mese di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.p.r. 695/1996.



Nel documento riepilogativo andranno indicati:

- in numeri delle fatture a cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare complessivo distinto per aliquota IVA applicata (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2012).

Questo documento sostituisce la registrazione unitaria mensile o trimestrale delle singole fatture di modesto importo





Esempio documento riepilogativo

Documento riepilogativo n. del mese di					
Cliente	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale fattura
Riepilogo dati IVA					
Imponibile	Aliquota			Totale	
	4%				
	5%				
	10%				
	22%				
	Esente art. 10				
	Escluso art. 15				
	Non imponibile				
	Fuori campo IVA				

Schede carburante

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l'utilizzo delle c.d. "schede carburante".

Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un'apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:

- univoca per ogni veicolo;
- contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell'utilizzatore.



Sulla stessa andranno inoltre indicati:

- la data, il prezzo comprensivo di IVA, la denominazione dell' esercente, l'ubicazione dell'impianto e la firma di convalida da parte dell' esercente;
- il numero di chilometri risultanti dal misuratore posto all'interno del veicolo.





A seguito di un emendamento alla “legge di bilancio 2018” a decorrere dal **1° luglio 2018** sarà introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di effettuare acquisti di carburante solo con **mezzi di pagamento tracciabili**.

Pertanto è stata prevista l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 164 del TURI. Secondo questa nuova disposizione normativa le spese per carburante per autotrazione sarebbero deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.p.r. 605/1973.

Inoltre, sarebbe prevista l’introduzione all’interno dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.p.r. 633/1972 la disposizione secondo cui “*l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate*”. Confermando quindi, anche dal punto di vista IVA, che l’acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o carte prepagate.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 